



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0304/2013

25.9.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Paul Murphy

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	13
PROCEDURA.....	16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh
(COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0172),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0102/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0304/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh *e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione **conformemente al regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90¹ del Consiglio**. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹ *GU L 408 del 30.12.2006, pag. 18.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di garantire condizioni **di esecuzione** uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere

Emendamento

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi **per l'adozione di talune misure di esecuzione** del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione

esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, la Commissione *deve essere abilitata ad adottare atti* di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, *è opportuno che* la Commissione *adotti un atto* di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine *e la riscossione da parte del paese esportatore di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione del dazio.*

Emendamento

(7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il presente regolamento rientra nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione, che deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo fissati all'articolo 208 del trattato, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione della povertà nonché la

promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, esso deve altresì essere conforme alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare alla decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo ("clausola di abilitazione"), adottata nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Il presente regolamento si basa altresì sul riconoscimento del diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro quale elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati. L'Unione mira a definire e a intraprendere politiche e azioni comuni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà. In tale contesto sono essenziali la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo, come indicato dal

regime speciale di incentivazione che prevede preferenze tariffarie supplementari a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate¹,

¹ *GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento riconosce il diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro e considera il rispetto di tale diritto un elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Mediante un atto di esecuzione, adottato senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX, la Commissione sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constatati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il

3. La Commissione **adotta un atto di esecuzione che** sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constatati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2 **del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di**

quantitativo indicato al paragrafo 2.

cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) presentazione della prova della riscossione, da parte del Bangladesh, di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione indicata al paragrafo 1;

Emendamento

soppressa

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato* a decorrere *dall'entrata in vigore del presente regolamento*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque anni* a decorrere *da...**. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo [323, paragrafo 1], del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [regolamento OCM unica]¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta,

*detta procedura si conclude senza esito
quando, entro il termine per la
formulazione del parere, il presidente del
comitato decida in tal senso o la
maggioranza dei membri del comitato lo
richieda.*

¹ COM(2010)0799.

MOTIVAZIONE

L'accesso preferenziale dei prodotti provenienti dai paesi meno sviluppati, compresi i regimi preferenziali di importazione per il riso, ha origine dall'Uruguay round del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e predecessore dell'OMC), firmato nella sua interezza nel 1994.

Il regolamento specifico (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh è stato adottato nel novembre 1990.

Nel caso concreto del Bangladesh, i regimi preferenziali di importazione comportano una riduzione del dazio all'importazione limitatamente a un determinato quantitativo di riso semigreggio.

Scopo della proposta della Commissione del 16 aprile 2012 è allineare il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh, al regime di atti di esecuzione e atti delegati successivo a Lisbona e introdotto dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per motivi di chiarezza, la Commissione propone di abrogare il regolamento (CEE) n. 3491/90 e sostituirlo con un nuovo regolamento; il relatore approva tale proposta.

Nel febbraio 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 416/2001, il cosiddetto regolamento "Tutto tranne le armi", che è stato successivamente incorporato nel regolamento SPG (CE) n. 2501/2001 del Consiglio e che prevede che gli accordi speciali per i paesi meno sviluppati siano mantenuti per un periodo illimitato e non siano soggetti al rinnovo periodico del regime di preferenze generalizzate.

Le restrizioni/quote transitorie limitate per lo zucchero e il riso sono state gradualmente ampliate ogni anno dal 2001 e infine abolite definitivamente il 31 agosto 2009 e il 30 settembre 2009 rispettivamente. Di conseguenza, tutte le importazioni di riso e zucchero originari dai paesi meno sviluppati sono ora pienamente liberalizzate. A partire dal 1° ottobre 2009, il regolamento "Tutto tranne le armi" consente l'accesso al mercato totalmente esente da dazi e contingenti di tutti i prodotti dei paesi meno sviluppati, ovviamente con l'eccezione delle importazioni di armi e munizioni.

Il relatore ritiene pertanto che il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio non abbia attualmente alcuna incidenza sui regimi di importazione del Bangladesh con l'UE. Per la medesima ragione, l'allineamento del regolamento non avrà alcun effetto sulla determinazione delle norme attuali in materia di commercio di riso tra l'UE e il Bangladesh. Il regolamento entrerà in vigore solo nel caso in cui vengano apportate modifiche al regolamento (CE) n. 416/2001 ("Tutto tranne le armi") che interessano il Bangladesh.

Gran parte della legislazione di politica commerciale comune è in corso di allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE mediante due strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali, ovvero il *regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure* (COD 2011/0039) (Omnibus I) e il *regolamento*

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COD 2011/0153) (Omnibus II).

Entrambi i fascicoli sono ancora aperti e dipendono dai negoziati finali del trilatero, conclusi il 5 giugno tra i due colegislatori e la Commissione europea. Per motivi di coerenza della legislazione commerciale, il relatore propone alcuni emendamenti alla proposta della Commissione che riflettono i cambiamenti che verranno introdotti dai due "Omnibus" in materia di scambi commerciali, nella fattispecie:

- l'introduzione di nuovi considerando sugli atti di esecuzione/atti delegati negli strumenti giuridici di base;
- l'associazione del Parlamento europeo alla preparazione degli atti delegati;
- la limitazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione a un periodo di 5 anni, prorogabile tacitamente per un periodo di identica durata (o, più precisamente, per periodi di identica durata);
- l'estensione, per il Parlamento europeo, del periodo per obiettare a un progetto di atto delegato ricevuto dalla Commissione da due a quattro mesi, portando così il periodo di controllo da parte del Parlamento da 4 mesi (2 + 2) a 6 mesi (2 + 4).

In linea con i precedenti atti uniformativi, come le modifiche dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 del Consiglio concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione, non compresi nell'Omnibus I e II, il relatore propone di inserire nel regolamento una disposizione sulla procedura di comitato. In tal modo si può assicurare l'applicazione modificata della procedura scritta introdotta dagli strumenti "Omnibus" in materia di scambi commerciali. Inoltre, è il regolamento modificato e non il regolamento OCM unica che diventerà l'atto di base per i futuri atti di esecuzione. Di conseguenza, il diritto di controllo riguardante tali atti di esecuzione continuerà a spettare alla commissione per il commercio internazionale anziché passare alla commissione per l'agricoltura. Inoltre, come già concordato in numerosi altri fascicoli commerciali, il relatore propone di limitare i poteri delegati conferiti alla Commissione a un periodo di 5 anni, prorogabile tacitamente per un periodo di identica durata.

Per quanto riguarda le questioni concrete derivanti da questo specifico regolamento che non sono connesse alla procedura di comitato, il relatore ha introdotto una serie di emendamenti aggiuntivi che ritiene rafforzino la coerenza del regolamento.

È il caso del considerando 4 che, affinché corrisponda pienamente all'articolo 1, paragrafo 3, è stato modificato in modo da limitare rigorosamente l'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione in questione alla definizione matematica del limite della quota.

Il relatore ritiene inoltre che sia necessario un approccio più coerente in relazione al "deposito di una cauzione" di cui all'articolo 3 della proposta della Commissione. Tale deposito è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh. Nella proposta della Commissione non si fa alcun riferimento a tale regolamento e il relatore ritiene che tale riferimento sia necessario al fine di garantire la coerenza tra l'atto delegato

adottato nell'ambito di tale regolamento e le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione.

Nella proposta della Commissione si fa riferimento esplicito a una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione del dazio che deve essere riscossa da parte del paese esportatore, che costituisce un requisito per l'esportazione verso l'UE.

Il relatore non si oppone alla riscossione di una tassa all'esportazione da parte del Bangladesh, tuttavia ritiene che tale decisione spetti ai legislatori in Bangladesh e non alle istituzioni europee. La Commissione non ha risposto in modo soddisfacente al quesito del relatore in merito ai motivi di tali riferimenti e disposizioni nella proposta della Commissione.

Il relatore ha pertanto eliminato tali riferimenti e disposizioni dal regolamento, inserendo un nuovo considerando che riconosce il diritto del Bangladesh di riscuotere una tassa all'esportazione dell'importo che ritiene adeguato.

Il relatore ritiene sia importante sottolineare che il regolamento deve essere conforme alle disposizioni generali dell'articolo 208 del TFUE nonché agli obiettivi generali di sviluppo economico sostenibile, di condizioni di lavoro dignitose e di eliminazione della povertà in Bangladesh e pertanto ha introdotto un nuovo considerando e un nuovo paragrafo all'articolo 1 del regolamento.

PROCEDURA

Titolo	Importazioni di riso originario del Bangladesh	
Riferimenti	COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)	
Presentazione della proposta al PE	16.4.2012	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 20.4.2012	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AGRI 20.4.2012	
Pareri non espressi Decisione	AGRI 23.5.2012	
Relatore(i) Nomina	Paul Murphy 29.5.2012	
Esame in commissione	17.12.2012	11.7.2013
Approvazione	17.9.2013	
Esito della votazione finale	+: 29	–: 1
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badiá i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek	
Deposito	25.9.2013	